



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO-ROMA
RICORSO**

Nell'interesse della società **DE.MO. Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s.**, con sede legale in Cetara (SA), alla Via Campinola, n. 1 – C.A.P. 84010 (P.I. 03009110655), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Pasquale Della Monica, (C.F. DLLPQL57T12C584W), nato a Cetara (SA), il 12/12/1957, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e Andrea Marco Colarusso (C.F. CLRNRM87L04A512L), con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, alla Piazza San Bernardo, 101, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.a., anche a mezzo telefax al numero 06.56563579, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org;
avv.andreamarco.colarusso@pec.it;

contro

- **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali** (C.F. 97099470581), con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica**, con sede in Roma, alla Via



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Capo Dipartimento e legale rappresentante *pro tempore*;

**- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura-PEMAC 3**, con sede in Roma, alla Via XX Settembre, n. 20 – CAP 00187, in persona del Dirigente Generale e legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- del provvedimento prot. n. 0155595 del 05/04/2022, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto *“De.Mo. Pesca S.a.s. di Pasquale della Monica & C.: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del tonno rosso. Diniego istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. 1051158 del 4 marzo 2021”*;

- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis, con nota prot. 006199 del 14/02/2022, nonché, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021;

nonché

- per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno originante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, mediante



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica lesa corrispondente all'attribuzione della quota di cattura del tonno.

FATTO

La società Pescazzurra s.r.l. (dante causa dell'odierna ricorrente DE.MO Pesca) – proprietaria ed armatrice del M/P Nino Testa ME 290 e titolare della licenza UE 3453 rilasciata in data 07/09/2006 e del correlato permesso speciale per la pesca del Tonno Rosso n. ITA05/CIR/2008 rilasciato in data 22/01/2008 – era stata, fino all'anno 2009, assegnataria di una quota di tonno rosso pari a 68,419 tonnellate.

In data 03/01/2009, la detta società presentava istanza per l'ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca del tonno rosso (ai sensi del D.M. 19/12/2008 – accolta con provvedimento ministeriale 11/ADT/C/09 del 24/03/2009), a cui conseguiva la riconsegna della licenza di pesca (avvenuta con verbale del 07/04/2009).

In considerazione della menzionata ammissione al premio di arresto definitivo, Pescazzurra, in data 22/01/2009, formulava istanza per ottenere il trasferimento della propria quota tonno al Peschereccio "Silvia Madre" VM630, di proprietà della San Raffaele Pesca S.a.s., titolare di licenza UE 26822 (l'istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 2460 del 27/01/2009).

Tuttavia, il già emanato D.M. di ammissibilità del premio di arresto definitivo veniva successivamente revocato con Decreto ministeriale prot. n. 19969 del 01/07/2009, in virtù del rilascio, ai sensi dell'art. 4,



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

comma 6, del D. lgs. n. 490/1994, della certificazione antimafia negativa prot. n. 19702 del 25/06/2009.

Con successiva istanza del 17/08/2009, in considerazione della sopravvenuta impossibilità di proseguire l'*iter* procedimentale concernente l'arresto definitivo e la conseguente demolizione dell'unità, Pescazzurra chiedeva la ritrasmissione della quota tonno, precedentemente ceduta al M/P Silvia Madre della Società San Raffaele s.a.s., nuovamente al M/P Nino Testa (l'istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 25683 del 29/09/2009).

Successivamente, con provvedimento prot. n. 9332 dell'11/05/2010 e prot. 15606 del 21/07/2010, la licenza, che era stata ristampata per la riconsegna alla Pescazzurra, non veniva alla stessa restituita, in virtù del menzionato rilascio delle informazioni prefettizie, e, con i decreti nn. 51 e 70/2010 della Capitaneria di Porto di Messina, l'impresa era cancellata dai Registri di Pesca.

Conseguentemente, con provvedimento prot. 17891 del 28/04/2011, il Ministero, richiamando la segnalazione prefettizia a titolo di informativa supplementare atipica resa in data 11/12/2010, confermava la permanenza, all'esito del mutato assetto societario, di elementi che, pur non comprovando diretti tentativi di infiltrazione mafiosa, evidenziavano situazioni di possibile condizionamento non raggiungevano la soglia di gravità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 490/1994. Tali circostanze, sebbene non legittimassero l'adozione di un atto di revoca, rendevano opportuno *“sospendere ulteriormente la validità della licenza n. ITA000003453/8, subordinatamente all'acquisizione di informazioni*



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

antimafia attestanti in modo inequivocabile la non sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti di codesta società”.

Sulla base delle menzionate informazioni antimafia, il Ministero rigettava anche le istanze, successivamente formulate, di premio per arresto definitivo dell'unità, di contributo per l'arresto temporaneo dell'attività ai sensi del D.D. n. 30/2010, nonché la richiesta di nulla osta al trasferimento delle quote tonno ai motopescherecci “Sparviero I”, “Maria Antonietta” e “Giuseppe Padre II” (provvedimenti nn. 18467/2011, 17891/2011 e 24078/2011, impugnati innanzi al giudice amministrativo con giudizio definito con sentenza del C.G.A.R.S. n. 346/2016).

Nelle more dello svolgimento procedimentale, il Tribunale di Messina, sez. misure di prevenzione, con decreti nn. 4/11 R.G.M.P.P. e 5/11 R.G.M.R., dec. Seg. 16/2011 del 29/09/2011, disponeva il sequestro delle quote societarie e del complesso aziendale della Pescazzurra.

In data 06/05/2013, all'esito del mutamento della compagine sociale con la nomina di amministratori giudiziari e della reiscrizione della società nei Registri di Pesca, Pescazzurra chiedeva di rivalutare l'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo relativo al m/p Nino Testa e, in via subordinata, domandava la restituzione della licenza di pesca, a suo tempo consegnata e sospesa, al fine di ripristinare l'operatività della detta unità di pesca.

Con successive comunicazioni prot. nn. 18918 del 27/09/2013 e 47721 del 20/12/2013, nonché n. 1030 del 09/01/2014, il Ministero, prendeva atto del venire meno delle argomentazioni di diritto e di fatto



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

che avevano determinato la sospensione della licenza e rappresentava la possibilità di procedere alla riconsegna della licenza di pesca.

Con il successivo Decreto n. 52/2017 M.P. del 29 settembre 2017, la Corte di Appello di Messina, in riforma del decreto di primo grado, revocava la confisca delle quote della Pescazzurra, disponendo la restituzione ai soci aventi diritto con tutto il patrimonio aziendale esistente.

Conseguentemente, la società Pescazzurra, venute meno le circostanze legittimanti la sospensione della licenza, in relazione agli assunti elementi infiltrativi, già in data 03/10/2019, inviava al Ministero richiesta di riacquisizione e riattribuzione della quota tonno pari a 68,419 tonnellate e, al contempo, di rivalutazione della stessa dal 2009 al 2019.

Con successivo atto pubblico di vendita di ramo d'azienda del 04/10/2019 (poi novellato con atti modificativi in data 20/02/2020 e con atto in data 18/02/2021), per Notar dott.ssa Cristiana Vicari in Patti (ME), la Società Pescazzurra cedeva alla scrivente DE.MO. Pesca s.a.s. il ramo d'azienda (facente parte dell'attività sociale), avente ad oggetto l'attività di pesca e allevamento di tonno rosso, cui fa capo la quota di tonno.

Per tale ragione, in data 26/12/2019, in considerazione della demolizione e dalla cancellazione dal registro delle navi maggiori dell'unità Nino Testa, avvenuta in data 26/10/2017 ad opera degli Amministratori giudiziari di Pescazzurra, la DE.MO. Pesca richiedeva il nulla osta alla costruzione di un nuovo M/P di 141,42 GT e 485 kW in sostituzione del Nino Testa ME 290, nonché chiedeva l'assegnazione



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

della quota rivalutata al 2019 per la cattura del tonno rosso con il sistema circuizione.

Con Decreto n. 1/21 del 13 gennaio 2021, emesso in seno al procedimento n. 13/19 R.G. App. M.P., divenuto definitivo, la Corte di Appello di Messina disponeva la revoca della confisca anche di tutti gli ulteriori beni dei sigg.ri Chiofalo Gaetano e Domenico, soci della Pescazzurra, ritenendo di escludere il giudizio di pericolosità sociale per gli stessi.

Conseguentemente, con provvedimento prot. n. 0105158 del 04/03/2021, il Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura accoglieva l'istanza presentata dalla DE.MO Pesca di Pasquale Della Monica & C. s.a.s. in data 26/12/2019, volta ad ottenere il nulla osta, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 luglio 1995, per una nuova costruzione di 150 GT e 485 kW da adibire alla pesca con i sistemi "strascico e circuizione", a seguito del ritiro del M/p Nino Testa M UE 3453, di proprietà dell'impresa Pescazzurra s.r.l. in liquidazione, cancellata per demolizione dal Registro delle navi maggiori in data 26 ottobre 2017.

Con ciò in alcun modo riscontrando alla pur formulata richiesta di attribuzione formulata nella predetta istanza del 26/12/2019, nella quale l'impresa chiedeva anche l'assegnazione della quota di 68,419 tonnellate, rivalutata al 2019, per la cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, non ricevendo alcun riscontro dall'Amministrazione.

Con istanza del 09/03/2021 la ricorrente Società DE.MO. Pesca richiedeva al Ministero di provvedere senza ritardo, e comunque entro



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

l'imminente campagna di pesca del 2021, a riattribuire/far riacquisire in favore della società medesima la quota di cattura del tonno rosso di 68,419 tonnellate, per come rilevata al 2009, oltre alla rivalutazione maturata per gli incrementi disposti per gli altri assegnatari dal 2009 all'attualità.

Nella predetta istanza la Società chiedeva di attribuire la citata quota di cattura del tonno rivalutata al M/P "Maria Antonietta" SA57, di sua proprietà e già autorizzato alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, titolare nell'anno 2020 di una quota di 259,051 tonnellate.

Con nota prot. n. 69199 del 14/02/2022, il Ministero, in riscontro all'istanza del 09/03/2021, adottava la comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa, invitando la Società a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti pertinenti entro il termine di dieci giorni.

In particolare, l'Amministrazione, dopo una ricostruzione diacronica delle vicende procedimentali involgenti la licenza concessa all'unità navale "Nino Testa", riteneva di dover fondare acriticamente le motivazioni del preavviso di diniego sul precedente riscontro all'istanza avanzata dalla DE.MO. Pesca in data 26/12/2019, che era ritenuta in continuità con la successiva istanza del 09/03/2021.

Si osservava, infatti, che, siccome con il citato provvedimento prot. 105158 del 04/03/2021 di accoglimento dell'istanza del 26/12/2019 era stato rilasciato esclusivamente il nulla osta per la costruzione di nuova imbarcazione ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. c), del D.M. 26/07/1995, da ciò doveva inferirsi il diniego dell'istanza di rilascio del



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

permesso speciale di pesca del tonno rosso pari alla quota individuale di cui era stato in epoca risalente asserito il prelievo, e che siffatta nota non era stata oggetto di impugnativa.

L'Amministrazione evidenziava, inoltre, che la Pescazzurra doveva ritenersi consapevole di non risultare più assegnataria di alcuna quota individuale di cattura del tonno e, sin dal 2009, determinandosi nel demolire volontariamente l'imbarcazione "Nino Testa", aveva *"definitivamente rinunciato all'autorizzazione specifica di pesca"*, ritenendosi che tale rinuncia fosse peraltro provata dal *"circoscritto oggetto della citata istanza del 06 maggio 2013"* e *"dalla mancata impugnazione da parte di quest'ultima dei provvedimenti di ripartizione dei contingenti delle quote nazionali (TAC) successivi alla restituzione della licenza di pesca"*, nemmeno avendo mai richiesto *"la modifica degli elenchi (approvati in riferimento alle singole campagne di pesca) delle navi da cattura battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca di cui all'art. 20 del Reg. (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio"*.

In riscontro all'istanza di accesso agli atti e ai documenti trasmessa con nota prot. n. 6/2022 del 16/02/2022 (acquisita al prot. dell'Amministrazione n. 73294 del 16/02/2022) la ricorrente, in data 23/02/2022, prendeva visione ed estraeva copia dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento amministrativo presso l'Ufficio dirigenziale non generale responsabile dell'istruttoria, individuato nell'Unità Dirigenziale PEMAC III nella persona del Dirigente, Dott.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Giovanni D’Onofrio.

In data 7 marzo 2022, con nota trasmessa a mezzo pec, la DE.MO. Pesca faceva pervenire le proprie articolate osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis.

Con il provvedimento prot. 0155595 del 05/04/2022, in questa sede impugnato, l’Amministrazione, non tenendo in debito conto le osservazioni presentate dall’impresa, si limitava ad affermare, senza motivare sul punto, che le stesse non erano idonee a giungere a valutazioni di segno contrario in ordine alle determinazioni della Direzione, non permettendo una rivisitazione della decisione di rigetto dell’istanza (invero, trattasi della comunicazione dei motivi ostativi) *“proprio alla luce delle motivazioni in quest’ultima espresse”*, e stabiliva di confermare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza avanzata dalla Società in relazione alla richiesta restituzione della quota individuale di cattura del tonno rosso.

In via ulteriore, con riguardo alla richiesta di ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica dell’impresa, il Ministero, senza alcunché dedurre sul punto, si limitava ad affermare che la stessa era stata *“avanzata per la prima volta in tale sede”* (quella delle osservazioni ex art. 10-bis).

Giova, da ultimo soggiungere che con nota del 28/02/2022 e successiva integrazione del 03/03/2022 la società DE.MO. Pesca richiedeva la proroga del nulla osta precedentemente rilasciato il 4 marzo 2021 e, in via ulteriore, l’autorizzazione al trasferimento della licenza del M/p Nino Testa sul M/p Astore, di proprietà di altra società e di cui si assumerà l’armamento. Al riguardo, con nota prot. 0148351 del



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

31/03/2022, il Ministero ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi al trasferimento.

Tutto ciò premesso, già dal riportato *excursus* procedimentale emerge che il provvedimento impugnato è illegittimo e merita di essere annullato, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Sviamento.

In primo luogo, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'Amministrazione, pur avendo ricevuto in data 7 marzo 2022 dettagliate osservazioni da parte della società in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, si è limitata ad affermare apoditticamente che esse *“non risultano idonee a giungere a valutazioni di segno contrario in ordine alla determinazioni di questa Direzione e, dunque, non permettono una rivisitazione della determinazione di rigetto dell’istanza”*, riportandosi acriticamente ai motivi ostativi all'accoglimento in relazione alla richiesta della quota individuale di cattura del tonno rivalutata all'attualità.

Come è noto, l'art. 10-bis è un istituto partecipativo che, nei procedimenti ad istanza di parte, garantisce ai destinatari dei provvedimenti negativi l'esplicazione di una ulteriore fase di contraddittorio.

Al privato inciso dall'azione amministrativa, dunque, viene riconosciuta, di fronte ad una proposta di provvedimento negativo, la possibilità di confutare siffatta proposta, al fine di far valere l'illegittimità della



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

preannunciata decisione e di indurre la pubblica amministrazione ad assumere una determinazione di segno opposto.

L'effettività e l'utilità di questo ulteriore contraddittorio, al fine di non integrare un inutile aggravamento procedimentale che non ha nessuna incidenza sul contenuto della determinazione discrezionale amministrativa, si rinviene nell'obbligo di dare conto, quantomeno sinteticamente, nella motivazione del provvedimento dell'eventuale mancato accoglimento eventualmente indicando, ove presenti, anche ulteriori motivi ostativi che sono conseguenza delle osservazioni.

Se è vero che, in coerenza con le recenti tendenze giurisprudenziali, il contraddittorio procedimentale, da veicolo di cooperazione del cittadino e strumento di deflazione del contenzioso, non può trasmodare in uno strumento di inutile complicazione procedurale o di aggravamento dell'obbligo motivazionale, è comunque imprescindibile che *“l'Amministrazione, inviato il preavviso di rigetto e preso atto delle osservazioni del controinteressato, tenga almeno sinteticamente conto di queste nell'adottare il provvedimento finale, in modo che questo sia dotato di una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3984; sez. V, 25 luglio 2018, n. 4523)”* (Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2019, n. 2026).

Invero, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha garantito nemmeno una parvenza di motivazione esaustiva e logicamente coerente in riscontro alle osservazioni pervenute, limitandosi a richiamare i motivi ostativi trasmessi in data 14 febbraio 2022, a titolo meramente confermativo di un diniego già cristallizzato



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

indefettibilmente in sede di preavviso, che è atto endo-procedimentale non impugnabile.

Con ciò omettendo di considerare le osservazioni dell'impresa in ordine alla carenza del profilo motivazionale della comunicazione, ma anche in ordine alla titolarità effettiva del diritto all'attribuzione della quota tonno, invero liquidandole genericamente e apoditticamente come inidonee a far venire meno il già carente impianto motivazione della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990.

II. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995. Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione.

In ogni caso, come già dedotto in sede procedimentale, se è totalmente carente il corredo motivazionale del provvedimento impugnato, altrettanto carente e illogico è quello a supporto della determinazione di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis.

Ed infatti, dalla prospettata ricostruzione in fatto emerge che l'Amministrazione, all'esito del venire meno delle circostanze di fatto e di diritto legittimanti la sospensione del titolo abilitativo in ragione della



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

prognosi infiltrativa (come riconosciuto espressamente con le comunicazioni prot. nn. 18918 del 27/09/2013 e 47721 del 20/12/2013, nonché n. 1030 del 09/01/2014), non ha mai reso un espresso provvedimento di diniego dell'istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno.

Pertanto, in considerazione del mai pervenuto riscontro all'istanza di attribuzione/assegnazione della quota, non si comprende come, in che termini e con quali motivazioni la P.A. possa avere, in sede di preavviso ex art. 10-bis, poi confermato nel provvedimento impugnato, *“ribadito (...) gli effetti dell'azione amministrativa di diniego dell'istanza di rilascio del permesso speciale di pesca del tonno rosso pari alla quota individuale di cui era stato in epoca risalente assentito il prelievo”*, inferendo il diniego della quota tonno dal provvedimento amministrativo del 04/03/2021 che assentiva esclusivamente al rilascio del nulla osta ai sensi del D.M. 26/07/1995.

Deve evidenziarsi che in alcun modo dal mero rilascio, con il menzionato provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021, del nulla osta per la costruzione di nuova imbarcazione ai sensi del D.M. del 1995, poteva trarsi in via esplicita, o implicita, un motivato diniego, mai reso dall'Amministrazione, della richiesta di attribuzione della quota formulata dalla scrivente società.

L'implicita manifestazione della volontà di rigetto dell'istanza di attribuzione, ipotizzata dall'Amministrazione in assenza di un riscontro espresso, poteva in realtà desumersi soltanto da una manifestazione esplicita di volontà della P.A. (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), ovvero da un contegno concludente, da cui potessero chiaramente e



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

inequivocamente collegarsi i tratti specifici della valutazione amministrativa in ordine alla mancata spettanza del preteso bene della vita-quota tonno.

Ciò in quanto la rilevanza dei comportamenti amministrativi deve essere sempre declinata in termini concreti e attuali nel complessivo quadro relazionale dell'azione amministrativa.

Dunque, non si rinviene alcun collegamento esclusivo e bilaterale tra l'atto presupponente, peraltro favorevole e concessivo del nulla osta, e l'atto, eventualmente implicito e presupposto di diniego della quota tonno, in quanto, per rintracciare siffatto collegamento, il secondo avrebbe dovuto essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso, non potendo attivarsi, in difetto, il meccanismo necessaria implicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 10/02/2020, n. 1001).

Nel caso di specie, l'Amministrazione, dando per assunto questo meccanismo di necessaria implicazione, ha illegittimamente fondato il carente impianto motivazionale del proprio diniego sul provvedimento prot. n. 105158 del 04/03/2021 che, in riscontro all'istanza della DE.MO. Pesca 26/12/2019, ha rilasciato il nulla osta per nuova unità, e invero, alcunché ha dedotto sulla spettanza della quota tonno in capo alla società.

In quella sede, infatti, l'Amministrazione ha esercitato il diverso potere amministrativo, basato su presupposti normativi e valutativi diversi, ai soli fini della valutazione degli aspetti tecnici e dell'insussistenza di limitazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione di una nuova unità da pesca.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Detto atto, era peraltro propedeutico al rilascio di una successiva licenza e del completamento della fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto condurre alla restituzione della quota illegittimamente trattenuta alla Pescazzurra, che integra un bene immateriale, liberamente trasferibile, a servizio dell'impresa.

Invece, proprio il rilascio del nulla osta per nuova unità, di cui peraltro è stato successivamente autorizzato il trasferimento su una imbarcazione esistente di cui assumere l'armamento era suscettibile di precludere nel senso di una determinazione di accoglimento, e non di diniego, dell'attribuzione della quota di cattura del tonno precedentemente in capo alla Pescazzurra.

Non emerge, dunque, dagli atti, alcuna manifestazione espressa o implicita della volontà provvedimentale di rigettare la più volte proposta istanza di attribuzione della quota tonno, e ciò integra un evidente difetto del corredo motivazionale del preavviso di diniego, a cui il provvedimento in questa sede impugnato si è richiamato pedissequamente in alcun modo riscontrando le osservazioni procedurali trasmesse dalla ricorrente.

Del resto, se è vero che l'attribuzione della quota tonno costituisce un dato esogeno che viene stabilito a livello europeo al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di pesca in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia della specie (c.d. TAC), rinvenienti la propria causa nella disciplina internazionale (alla quale l'Amministrazione italiana partecipa per effetto dell'integrazione sovranazionale coordinata dall'ICCAT), non può negarsi che l'autorità statale può liberamente esercitare un doppio livello di discrezionalità nella ripartizione interna, tanto tra i



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

diversi sistemi di pesca, quanto con la ripartizione, nell'ambito di ogni sistema, tra le singole imbarcazioni abilitate (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 27/09/2017, n. 9942).

La valutazione discrezionale di ripartizione della quota tonno alle unità di pesca abilitate doveva, dunque, trovare fondamento in un separato e motivato segmento valutativo discrezionale, che non si rinviene nella specie.

Non si comprende il rilievo dell'Amministrazione, che sulla base di una assunta continuità dell'azione amministrativa, a carattere addirittura confermativo, rinviene il nucleo motivazionale del diniego (per come ribadito nel provvedimento impugnato) nel circoscritto oggetto del provvedimento di nulla osta, in cui nulla si deduce sulla spettanza della quota tonno.

2. In via ulteriore, l'Amministrazione illegittimamente inferisce una preventiva rinuncia del ricorrente all'interesse legittimo pretensivo e del conseguente diritto all'ottenimento della quota tonno, sol perché l'impresa non avrebbe impugnato il provvedimento di rilascio del nulla osta alla costruzione di una nuova imbarcazione ai sensi del D.M. 26/07/1995, che, si ribadisce, nulla aveva dedotto sulla spettanza della quota medesima, essendo rimasta l'Amministrazione silente in ordine alla richiesta in tal senso formulata.

La mancata proposizione di un'impugnativa di un provvedimento favorevole e avente ad oggetto un ambito diverso dell'esercizio del potere amministrativo, che per vero sarebbe stata sprovvista di qualsivoglia profilo di interesse a ricorrere, non sarebbe stata in alcun modo suscettibile di determinare un'acquiescenza ad un diniego, mai



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

formalizzato, dell'attribuzione della quota tonno e, men che meno, una definitiva rinuncia a detto bene della vita, inerente all'attività dell'impresa e non alla singola imbarcazione, stante la più volte manifestata volontà di ripristinare l'operatività della propria attività.

Ciò in quanto nell'ordinamento processuale non è configurabile una sorta di acquiescenza preventiva, realizzata tramite comportamenti concludenti precedenti all'adozione dell'atto finale.

In altre parole, non è ravvisabile l'acquiescenza o la rinuncia ad una posizione giuridica sostanzialmente indisponibile quale è l'interesse legittimo, se l'atto non sia stato ancora espressamente adottato dalla P.A. e non sia trascorso il termine decadenziale per l'impugnativa, proprio perché non può concepirsi una preventiva abdicazione alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, operata prima della concreta lesione di quest'ultimo.

Non sussisteva e non sussiste, dunque, alcuna consapevolezza e/o correlata acquiescenza da parte della DE.MO. Pesca della circostanza di non risultare più assegnataria di una quota tonno o una volontà espressa o implicita di rinunciarvi, dal momento che, non essendo mai pervenuto un formale diniego, non è stata mai attualizzata la lesione e non è stato mai possibile azionare (o rinunciare) il (al) conseguente strumento di tutela.

Nemmeno la rinuncia/acquiescenza può desumersi dall'assunto "*circoscritto oggetto*" (come lo definisce l'Amministrazione) dell'istanza del 06/05/2013, nella quale l'impresa aveva esplicitamente chiesto, in considerazione della re-iscrizione nel registro delle imprese di pesca, anche di ripristinare l'operatività dell'unità di pesca mediante la



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

consegna del titolo abilitativo, da ciò non potendosene ricavare una manifestazione di volontà abdicativa della quota (ma, al contrario, una opposta volontà) che afferiva, come detto, non all'imbarcazione ma all'attività di impresa.

Senza contare che, solo negli anni 2017 e 2021, all'esito dell'acquisita definitività delle statuizioni della Corte di Appello di Messina, sono state eliminate le circostanze ostative alla revoca della sospensione della licenza e alla rivalutazione delle istanze di riassegnazione delle quote di cattura del tonno ad essa collegate.

Per le medesime ragioni, prive di pregio, e in ogni caso non adeguatamente precisate dal punto di vista temporale, sono le considerazioni per le quali l'Amministrazione avrebbe ricavato una acquiescenza, o una consapevolezza di non risultare più assegnataria di alcuna quota individuale, dalla mancata impugnazione dei decreti di ripartizione dei contingenti delle quote nazionali (TAC) successivi alla restituzione della licenza nel 2013 (ma anteriori alla revoca della confisca), ovvero dalla mancata richiesta di modifica degli elenchi delle navi di cattura battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

Al riguardo, deve evidenziarsi che, anche nell'ipotesi in cui volesse ravvisarsi una qualsivoglia manifestazione provvedimentoale di diniego all'attribuzione della quota, i presupposti necessari per configurare l'acquiescenza ad una azione sono rappresentati da atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento amministrativo, che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti, ancorché si sia già verificato l'effetto



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

ritenuto lesivo della posizione giuridica (Consiglio di Stato sez. IV, 15/11/2018, n. 6432).

L'acquiescenza – si atteggi essa quale acquiescenza ad un atto amministrativo o ad una decisione giurisdizionale – postula la previa esistenza di un atto (amministrativo o giurisdizionale, appunto), di cui il destinatario manifesta la chiara ed incondizionata condivisione degli effetti e dell'operatività (T.A.R. Trieste, sez. I, 04/11/2015, n. 479).

Non essendo, come detto, concepibile alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale prima che concretamente possa sorgere una posizione giuridica concreta e attuale di interesse pretensivo, deve evidenziarsi, peraltro, che, solo nell'anno 2019, la scrivente società DE.MO. Pesca s.a.s., con atto notarile d'acquisto ha acquisito dalla Pescazzurra la titolarità del complesso aziendale denominato tonno rosso, cui fa capo la quota di cattura del tonno rosso di 68,419 tonnellate e, una volta acquisita la titolarità del bene e la possibilità di far valere la propria posizione di interesse legittimo pretensivo, ha formulato nello stesso anno istanza di attribuzione della quota, alla quale l'Amministrazione non ha mai direttamente o indirettamente fornito riscontro.

Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge l'inadeguatezza del corredo motivazionale sotteso alla determinazione amministrativa di diniego dell'attribuzione della quota e del preavviso di diniego a cui la stessa fa acriticamente richiamo.

III. Violazione e falsa applicazione della L. n. 963/1965 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 1639/1968.

Violazione e falsa applicazione del D.M. del 26/07/1995.

Violazione e falsa applicazione del D.M. del 27/07/2000.



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 154/2004 e del D.lgs. n. 4/2012 e del D.M. 26/01/2012. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di motivazione. Sulla titolarità della quota tonno.

In via ulteriore, deve evidenziarsi che l'Amministrazione ha erroneamente trascurato di considerare che la ricorrente era pienamente titolare del diritto all'attribuzione della quota tonno per 68,419 tonnellate, originariamente facente capo alla Pescazzurra.

Come dedotto nella ricostruzione diacronica dello svolgimento procedimentale, la temporanea mancata assegnazione della quota di cattura, rappresentava la conseguenza necessitata del provvedimento di sospensione della licenza n. ITA000003453/7 rilasciata in data 07/09/2006, e del permesso speciale per la pesca del tonno rosso n. ITA05/CIR/2008, all'esito di certificazione antimafia prefettizia pervenuta in data 25/06/2009 (e della successiva informativa supplementare atipica), nonché della conseguente adozione del Decreto di confisca del complesso aziendale da parte del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, del 28/09/2013.

Tali circostanze, come confermato dall'Amministrazione con nota prot. 17891 del 28/04/2011, avevano apparentemente costituito indizi gravi, precisi e concordanti, che però non erano tali da legittimare l'adozione dell'atto di revoca, ma avevano reso opportuna solo l'adozione di un



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

provvedimento di sospensione, facendo temporaneamente venire meno il titolo abilitativo per l'attività di pesca.

È di tutta evidenza, dunque, che la sospensione in oggetto, avendo natura dichiaratamente cautelativa e interinale, in quanto era stato espressamente riconosciuto che i fatti non erano suscettibili di raggiungere la soglia di gravità necessaria per integrare il disposto di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 150/1994, era stata resa in attesa della *“acquisizione di informazioni antimafia attestanti in modo inequivocabile la non sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”*.

Essa, non legittimando la revoca, rappresentava uno strumento in grado di garantire la effettiva ripresa dell'attività imprenditoriale, nonché di godere e disporre di un bene che era ben presente nel patrimonio dell'impresa, quale era (ed è) la quota di tonno rosso.

Detto bene, infatti, come risulta anche dalla risoluzione n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, del 22 febbraio 2011, va inquadrato tra le componenti dell'impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni ed autorizzazioni, strumentali all'esercizio dell'attività di pesca professionale (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, II-ter, 15/05/2014, n. 5123).

Ed infatti, si è rilevato che le quote tonno rinvencono la propria *ratio* *“nella disciplina internazionale (alla quale l'Amministrazione italiana partecipa per effetto dell'integrazione sovranazionale coordinata dall'ICAAT)”*, e che esse *“sono riferite a quote di mercato, ovvero a componenti del patrimonio aziendale che non sono dipendenti da provvedimenti costitutivi della PA”* (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 02/01/2020, n.21).



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

La titolarità di detta componente del patrimonio, essendo legata e direttamente inerente allo svolgimento dell'attività di impresa e non dipendente da un provvedimento costitutivo della P.A., doveva essere riacquisita all'esito del venire meno della sospensione ministeriale, correlata al provvedimento interdittivo, una volta venute meno le circostanze ostative allo svolgimento della relativa attività.

Del resto, come noto, il provvedimento interdittivo determina solo una incapacità giuridica temporanea, non potendo da esso discendere una definitiva *deminutio* patrimoniale.

Allo stesso modo, sotto il profilo penalistico, i provvedimenti di revoca della confisca espressamente prevedevano un effetto restitutorio del complesso aziendale ai sensi del vigente art. 46 del D.lgs. n. 159/2011. Come noto, infatti, il patrimonio aziendale costituisce una *universitas rerum*, comprendente beni materiali e immateriali funzionalmente organizzati in un complesso unitario verso un unico fine, per il quale, secondo la prevalente concezione atomistica, è necessario che il titolare posseda un titolo giuridico che gli permetta di utilizzare i singoli beni. Nel caso di specie, non appare giuridicamente sostenibile che, all'esito di un provvedimento di mera sospensione di una licenza correlato ad elementi che non raggiungevano un livello di gravità tale da giungere ad un'informativa interdittiva e poi esclusi definitivamente all'esito del provvedimento di revoca della confisca, si potesse determinare la definitiva perdita e dissoluzione della titolarità di un bene afferente al patrimonio aziendale.

Ciò in quanto, le misure di prevenzione determinano una particolare e temporanea forma di incapacità legale di contrattare con la pubblica



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

amministrazione e di esercitare temporaneamente taluni diritti, ma non possono incidere sulla titolarità dei diritti che restano nel patrimonio dell'impresa.

Se è vero che il T.A.R. ha rilevato che *“optare per la cessione della quota di tonno rosso anziché per l'utilizzazione della stessa nell'esercizio della propria attività di pesca professionale, è una scelta imprenditoriale che non implica affatto una rinuncia alla quota, ma postula invece che della stessa il titolare abbia disposto, sia pure al fine di percepirla un immediato corrispettivo in luogo del diretto svolgimento dell'attività economica”*, a maggior ragione, l'impossibilità di disporre e di usufruire di siffatto bene immateriale, in virtù di un *factum principis* quale è l'adozione di un provvedimento interdittivo e poi di un decreto di confisca, successivamente revocato quanto al complesso aziendale Pescazzurra, non poteva determinare il descritto effetto integralmente dismissivo della quota.

Si evidenzia che la regolamentazione annuale delle quote di cattura che l'Italia adotta, sin dal D.M. del 27 luglio 2000, risulta improntata ad una applicazione “interna” del principio dei criteri predeterminati, posto che l'accesso alla platea delle imprese da abilitare alla pesca del tonno rosso avviene mediante inserimento nell'elenco costituito dall'apposito Registro (sulla base del possesso di quei requisiti soggettivi di natura idoneativa, che sono meglio ivi precisati); tra le imprese ammesse al sistema, il D.M. del 27 luglio 2000 disciplinava quindi una ripartizione delle quote di pesca via via da stabilirsi, secondo criteri predeterminati, anche se di natura non comparativa (tramite ripartizione "lineare" in quote uguali a seconda del pescaggio dell'imbarcazione e della tipologia



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

di licenza e degli altri criteri previsti sopra richiamati) (Consiglio di Stato sez. III, 23/03/2021, n. 2488).

Dunque, la lesione della posizione giuridica dell'impresa è tanto più grave se si considera che, come rilevato in giurisprudenza, i sistemi di ripartizione dei quantitativi di cattura individuale del tonno hanno un carattere "chiuso" ad ambiti concorrenziali, essendo informati al principio di "*stabilità relativa*" delle quote.

Ciò avviene mediante la conferma annuale, con incrementi equi e proporzionali, delle percentuali di ripartizione tra i sistemi di pesca e delle quote di cattura singolarmente attribuite.

Detto sistema è sì necessario per perseguire interesse pubblico di generale tutela ambientale e del regime vincolistico internazionale, nonché di mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e redditività delle imprese del settore, ma non può rivolgersi a danno di un'impresa che, contro la sua volontà, si troverebbe a vedere negata una quota di cui aveva pienamente acquisito la titolarità.

Pur nella consapevolezza che la ripartizione della quota tonno costituisce il portato di un processo "esogeno" di determinazione a livello comunitario mediante le Raccomandazioni ICATT attuative dei regolamenti comunitari in materia (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, si vedano T.A.R. Lazio-Roma, sez. II-ter, nn. 9499 e 11005 del 2015 e 9539 del 2016), l'assunto secondo cui, all'esito di un provvedimento sospensivo adottato dall'Autorità amministrativa in virtù di circostanze ostative poi venute meno, un bene immateriale e strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, finanche



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

commerciabile, quale è la quota, sia irrimediabilmente compromesso e negato.

Ciò integra una ingiustificabile lesione della posizione giuridica dell'impresa, anche con riguardo al legittimo affidamento alla stabilità relativa della propria quota di mercato, con il mantenimento della sostenibilità economica e della redditività dell'attività.

Del resto, solo la determinazione dell'entità del contingente nazionale costituisce un dato esogeno, vincolante e non modificabile, ma, al contrario, non costituisce un dato immutabile la ripartizione del contingente in ambito nazionale tra i sistemi di pesca e le singole unità autorizzate, in quanto esso è espressione di un doppio livello di discrezionalità amministrativa, che, come tale, è pienamente sindacabile innanzi al giudice amministrativo.

La sussistenza di un potere discrezionale nell'ambito della vincolante determinazione sovranazionale del quantitativo totale di tonno rosso pescabile (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 12/04/2018, n. 4000), che consente un incremento equo e proporzionale delle quote di cattura singolarmente attribuite alle imbarcazioni autorizzate pari alla quota non utilizzabile da Pescazzurra, avrebbe consentito, in senso inverso, un decremento equo e proporzionale, non per la finalità di consentire un nuovo ingresso di un nuovo operatore sul mercato, ma, ed è proprio in questo senso che si muove l'istanza illegittimamente rigettata della DE.MO. Pesca, di favorire il legittimo re-ingresso di un soggetto, già autorizzato e in possesso di una quota di cattura.

Non si comprende in che modo la qualificazione in termini di stretta connessione e inerenza al patrimonio soggettivo - da cui è derivata la



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

constatazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il trasferimento del diritto alla quota si configura, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, quale prestazione di servizi relativa alla cessione di un bene immateriale e strumentale all’impresa, peraltro ammortizzabile ai fini IVA – sia conciliabile con la ‘cancellazione’, senza conseguenze, di tale diritto all’esito della valutazione discrezionale di ripartizione interna.

Dunque, nella consapevolezza che il carattere esogeno dei quantitativi ne impediva una sotto-utilizzazione, si contesta che l’Amministrazione abbia male esercitato la propria discrezionalità non adottando alcun presidio per la ri-attribuzione della quota, all’esito del venire meno delle circostanze ostative che avevano determinato la sospensione.

Quanto detto importa una indebita compressione, ad opera della P.A., del diritto all’integrità patrimoniale, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla C.E.D.U.

Il diniego è pertanto illegittimo e si chiede che venga annullato.

Domanda risarcitoria

Dalla sopra riportata esposizione in diritto emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano posto in essere dalla P.A., che, con il suo contegno *contra legem*, ha determinato una compressione a titolo permanente del diritto dell’impresa.

La condotta di definitiva privazione e mancata riattribuzione, in assenza di un titolo giuridico idoneo, della quota tonno, che è bene immateriale di proprietà dell’impresa rientrante nel patrimonio giuridico della P.A., è causalmente collegata ad una patente violazione del diritto al rispetto dei beni personali e del patrimonio e del loro pacifico godimento,



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

costituzionalmente e convenzionalmente tutelato a livello sovranazionale.

L'indebita ingerenza dannosa nella sfera privata del ricorrente, che trova la sua espressione nell'illegittima determinazione di diniego di attribuzione della quota in capo alla ricorrente, attesta anche l'elemento soggettivo della colpa in capo all'amministrazione, che si rinviene in una chiara violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in una negligenza, omissione ed errore interpretativo non scusabile in ragione dell'interesse giuridicamente protetto e del diritto inviolabile del privato.

Per tali ragioni, si chiede l'accoglimento della domanda risarcitoria mediante il ristoro in forma specifica con la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del bene della vita agognato dal privato, ovvero al risarcimento per equivalente del danno emergente e del lucro cessante, con riserva di quantificazione in corso di causa del valore del bene della vita leso.

Istanza cautelare

Si chiede che venga sospesa in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni iuris* è affidato alla fondatezza dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* si rinviene nel pregiudizio grave e irreparabile per l'impresa determinato dalla negazione della quota di cattura del tonno rosso.

Ciò in quanto le quote di cattura sono il portato di un processo esogeno di determinazione a livello comunitario che vincola la discrezionalità delle autorità nazionali, nell'ambito delle procedure di ripartizione, ad



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

una stabilità relativa delle quote che rendono il mercato tendenzialmente chiuso.

Il pregiudizio, dunque, appare connotato da significativa gravità e irreparabilità, stante il carattere sostanzialmente ‘scarso’ della quota tonno, la cui ripartizione interna è operata nell’ambito di un sistema che limita significativamente l’ingresso di nuovi operatori.

Peraltro, in vista dell’imminente apertura in data 16/06/2022 della campagna di pesca del tonno, è assolutamente prossima l’adozione del Decreto Ministeriale di ripartizione della quota di cattura tra i sistemi di pesca e, nell’ambito delle unità autorizzate titolari di quota di cattura, nell’ambito delle quali, in ragione dell’illegittimo diniego perpetrato dall’Amministrazione, non rientrerebbe la ricorrente DE.MO. Pesca s.a.s.

Stante la breve durata della campagna di pesca del tonno rosso il decorso di un lasso di tempo in attesa di una decisione di merito non consentirebbe un idoneo ed efficace ristoro del pregiudizio subito dalla ricorrente.

È questa una di quelle ipotesi in cui soltanto l’accoglimento dell’istanza cautelare consente che la decisione del giudizio possa intervenire *re ad huc integra*, senza che, nelle more del suo svolgimento, si siano prodotti irreversibili, gravi ed irreparabili danni a carico della ricorrente.

Tutto ciò premesso e considerato piaccia a Codesto Giudice adito così disporre:

CONCLUSIONI



Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Avv. Andrea Marco Colarusso
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

- accogliere nel merito il presente ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe e all'accertamento del diritto alla quota di cattura del tonno in capo alla ricorrente;
- accogliere in quanto sorretta dal *fumus boni juris* e dal *periculum in mora*, la formulata istanza interinale collegiale;
- accogliere la domanda risarcitoria formulata, con il conseguente ristoro in forma specifica o per equivalente del danno subito dall'impresa in ragione della perdita della quota di cattura del tonno, con riserva di quantificazione in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. da disporsi in giudizio.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio (ivi compreso l'importo del contributo unificato versato). Si depositano i documenti indicati nel foliaro, con riserva di depositare documenti, memorie e formulare richieste istruttorie.

I sottoscritti avvocati dichiarano che il presente ricorso è stato redatto nel rispetto dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti processuali di parte prescritti dal decreto n. 167 adottato in data 22 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di Stato.

I sottoscritti avvocati dichiarano, infine, che il contributo unificato viene assolto nella misura di euro 650,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile.

Roma, 11/04/2022

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Avv. Andrea Marco Colarusso